informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 301 – 01 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

L'ESONERO DAL SALDO IRAP 2019 DOVEVA ESSERE INDICATO NEL MOD. IRAP 2020

RIFERIMENTI

- **Art. 24, DL n. 34/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 20.8.2020, n. 25/E**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 29.9.2021, n. 58/E**
- **Informativa SEAC 18.9.2020, n. 265**

IN SINTESI

I soggetti che hanno usufruito dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, previsto dal c.d. "Decreto Rilancio", dovevano compilare il rigo IS201 del mod. IRAP 2020, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di inserire l'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Ciò è stato recentemente ribadito dall'Agenzia nell'ambito di una specifica Risoluzione.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto, l'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha riconosciuto, relativamente all'IRAP, **l'esonero dal versamento del saldo 2019 / prima rata dell'acconto 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 250 milioni.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E l'esonero in esame **configura un aiuto di Stato** che, in quanto tale, va indicato a rigo IS201 della Sezione XVIII del mod. IRAP 2020. Oltre all'indicazione del codice "1" nella casella "*Tipo aiuto*" l'esonero IRAP doveva essere comunicato riportando, tra l'altro, i seguenti dati.

Campo 1	"*Codice Aiuto*"	999
Campo 3	"*Quadro*"	IR
Campo 4	"*Tipo Norma*"	1
Campo 5	"*Anno*"	2020
Campo 6	"*Numero*"	34
Campo 7	"*Articolo*"	24
Campo 26	"*Tipologia costi*"	20
Campo 29	"*Importo aiuto spettante*"	Saldo IRAP 2019 non versato

Come precisato nelle istruzioni del mod. IRAP 2020, nella citata sezione vanno indicati gli aiuti di Stato / "de minimis" automatici / semi-automatici:

- i cui **presupposti si sono realizzati nel 2019**;
- **esposti nei relativi quadri del mod. IRAP 2020** (ad esempio, quadro IR);
- **maturati nel 2019** non fruiti nel medesimo periodo.

NB L'indicazione degli aiuti nella Sezione in esame **è condizione necessaria** / **indispensabile** per la relativa fruizione.

Recentemente è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se il saldo IRAP 2019 che poteva usufruire dell'esonero in esame può essere indicato nel prospetto "*Aiuti di Stato*" presente nel mod. IRAP 2021, relativo al 2020.

Sul punto, dopo aver evidenziato che l'esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti "de minimis", fruibili ex art. 10, Regolamento UE n. 115/2017 è necessaria ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia nel RNA, l'Agenzia ribadisce che l'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 **doveva essere evidenziato nel rigo IS201 del mod. IRAP 2020**, relativo al 2019.

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMPILAZIONE RIGO IS201 DEL MOD. IRAP 2020

La mancata compilazione del citato rigo IS201 nel mod. IRAP 2020 può essere regolarizzata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, beneficiando della riduzione della sanzione prevista dal ravvedimento.

A tal fine, considerato che la sanzione di riferimento è quella prevista dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 **presentando il mod. IRAP 2020 integrativo entro il 30.11.2021** (termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione), **la sanzione ridotta risulta pari a € 31,25** (250 : 8).

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE – IVA	8911		2019	31,25	,		
RITENUTE ALLA FONTE				,	,		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,		
				,	,		
				,	,		
codice ufficio / codice atto				,	,	+/-	**SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** 31,25	**B** ,		31,25

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it